

PAC CALABRIA 2014-2020

Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

AVVISO PUBBLICO

**per la selezione e il finanziamento di Interventi di
Distribuzione Teatrale**

FAQ aggiornate al 21/01/2021 - Preinformazione

Domanda n. 1 – Un Comune ha l'obbligo di iscriversi al Registro Regionale del teatro per poter partecipare al bando in oggetto?

Risposta n. 1 - Sì. L'obbligo è applicabile anche agli enti pubblici.

Domanda n. 2 – Si richiedono maggiori dettagli circa i beneficiari dell'avviso pubblico, in quanto non si comprende del tutto la disposizione in merito prevista dall'Avviso. Possono presentare domanda le imprese e/o associazioni culturali che operano nella realizzazione di festival e rassegne teatrali?

Risposta n. 2 - Sì, previa iscrizione al Registro Regionale del Teatro ai sensi della L.R. n.19/2017 e R.R. 19 del 15/11/2017.

Domanda n.3 - E' possibile avere gli allegati da inviare per partecipare al bando in oggetto? Sul sito non si riesce a trovarli.

Risposta n.3 No, finchè il bando sarà in preinformazione, non è prevista la messa a disposizione degli allegati. Solo all'atto della pubblicazione del bando saranno resi disponibili per la consultazione e compilazione.

Domanda n. 4 – Al par. 1.1, comma 2, l'avviso individua fra le finalità quella "di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale" attraverso la promozione dello "sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo. Nel contempo, la Regione vuole incentivare la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale, valorizzando a tal fine l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità".

Tale formulazione, in armonia con il Piano annuale 2020, riprende sostanzialmente quanto disposto dall'art. 6 della Legge 19, più volte richiamato nell'Avviso, che prevede che la distribuzione si attua attraverso due linee di intervento: la rete di teatri e i circuiti, la cui specifica disciplina è contenuta negli artt. 14 e 15 del Regolamento.

Viene poi precisato, al successivo comma 5, che "gli interventi previsti attengono a:

- i. Iniziative di distribuzione e programmazione teatrale;
- ii. Festival e rassegne",

per cui, preso atto di tale ampliamento, ci si attenderebbe che gli interventi dell'Avviso siano destinati a Reti di teatri, Circuiti (fedelmente alla normativa richiamata in premessa) e Festival e rassegne, (categorie che si riferiscono all'attività di Programmazione, correttamente trattata dalla Legge 19 in maniera separata).

Inopinatamente, però, al successivo Par. 2.1.1, vengono individuati quali beneficiari e unici soggetti titolati a presentare domanda i "soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro con particolare riguardo ai progetti che contribuiscano all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale".

Tale formulazione, mutuata dall'art 14, comma 1, lett. b del Reg. e tendente presumibilmente a inquadrare l'intervento nell'Azione 6.7.1 del PAC 2014/20, si presenta palesemente illegittima per i motivi di seguito descritti:

- la formulazione tassativa dei soggetti beneficiari sembrerebbe escludere dalla partecipazione le reti di teatri (e i circuiti), che, più volte richiamati nell'Avviso e nel Piano, sono, invece, proprio i soggetti specificamente individuati, dalla lett. a) del citato art. 14, comma 1, del Reg., quali organismi che, "al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico, svolgono attività di programmazione e distribuzione di spettacoli dal vivo nel territorio della Regione";
- l'espresso riferimento alla "distribuzione teatrale", come correttamente definita al Par. 1.5 dell'Avviso, riporta alla specifica disciplina recata dall'art. 6 della Legge e dagli artt. 14 e 15 del Regolamento (più volte richiamati nell'Avviso e nel Piano Annuale). Al riguardo non v'è dubbio che, ai sensi della normativa richiamata, in particolare l'art. 6 della Legge, la distribuzione teatrale si attua esclusivamente attraverso l'attività di reti di teatri e circuiti;
- l'esclusiva partecipazione di soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro (che come già evidenziato attiene ad altra attività ed altra regolamentazione) disattende peraltro la finalità di "favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del pubblico sul territorio regionale" prevista dalla Legge ed enunciata nell'avviso e nel Piano annuale, trattandosi di interventi singoli che, per loro natura, non concorrono a un'equa distribuzione sul territorio regionale. Né tale finalità risulta essere contemplata dai requisiti di valutazione del bando (di cui si dirà appresso), con la conseguenza che, all'esito di una graduatoria che non abbia previsto tale finalità, si potrebbe verificare quasi certamente una concentrazione degli interventi che non tiene in nessun conto l'esigenza di un'equa distribuzione territoriale.

Per quanto sopra, l'individuazione dei beneficiari nei soli "organizzatori di festival e rassegne", risulta effettuata in palese violazione delle disposizioni contenute nella legge 19/2017, tradendone, peraltro, finalità e obiettivi, espressamente richiamati sia dal Piano annuale 2020 che dall'Avviso in esame.

Risposta n.4 - Non è condivisibile l'affermazione che "ai sensi della normativa richiamata, in particolare l'art. 6 della Legge, la distribuzione teatrale si attua esclusivamente attraverso l'attività di reti di teatri e circuiti". L'Art. 6 definisce l'azione della Regione Calabria nel senso che "promuove lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo e incentiva la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 11 [...]". Ne segue che il concetto espresso relativamente alla "rete di teatri" non può qui intendersi come riferito ad una specifica categoria di beneficiario della misura di sostegno.

Si noti, viceversa, che lo stesso comma 1 dell'Art. 6 prosegue precisando che, ai fini di cui sopra, la Regione "sostiene l'attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità", con ciò definendo le caratteristiche dei Beneficiari nel caso di specie.

È viceversa l'Art. 14 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale che individua anche le "reti di teatri" quali potenziali beneficiari di finanziamento. Con l'Avviso la Regione Calabria ha, in questa fase, scelto di intervenire a sostegno di una delle due categorie di Beneficiari di cui all'articolo del regolamento richiamato riservandosi di intervenire in un secondo momento a sostegno delle "reti di teatri".

Domanda n. 5 – Non si comprende quali siano i motivi che hanno condotto a una parziale applicazione dei principi e della disciplina specifica ivi contenuta in materia di requisiti, criteri di valutazione delle domande, parametri per la valutazione quantitativa e qualitativa, costi ammissibili, etc.

Tutti tali aspetti sono compiutamente disciplinati dalla Legge e dal Regolamento e, per espressa previsione, all'osservanza di tale disciplina è subordinata la concessione dei finanziamenti (Art. 3, c. 5, Reg.). Ne discende che tutte le disposizioni dell'Avviso che si presentino in contrasto con quelle contenute nella Legge e nel Regolamento, debbano considerarsi illegittime. In particolare:

REQUISITI

I requisiti previsti per il settore della "Distribuzione" sono rinvenibili negli artt. 6 e 11 della Legge e negli artt. 2, c. 2, - 3, c. 5, - 14 e 15 del Regolamento.

Fra questi assume particolare rilievo quello relativo all'iscrizione nel Registro quale condizione necessaria per l'accesso ai benefici. Al riguardo appare inutile e fuorviante, nonché dannosa al teatro professionale regionale, la previsione secondo la quale per i soggetti privi di sede operativa il requisito deve sussistere al momento del primo pagamento del contributo concesso. È evidente, infatti, che i soggetti privi di sede operativa non possono essere iscritti al registro regionale se non operanti da almeno tre anni nel territorio regionale (Vds. art.11, c. 1, L.R.).

Fra i criteri disattesi, in ordine ai requisiti, preme anche sottolineare quello relativo al principio generale recato dall'art. 1 della Legge tendente a riconoscere il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate. Tale principio costituisce la

chiave di volta dell'intera costruzione del sistema teatrale regionale e più volte viene richiamato nelle disposizioni specifiche in materia di distribuzione dalla Legge e dal regolamento: "coinvolgimento prioritario di teatri e spazi pubblici e privati già operanti, con carattere di continuità, nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale" (Art. 6 L.R.); "riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale" (...) "proprietari o gestori di teatri, pubblici o privati, già operanti con carattere di continuità nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale" (Art. 15 Reg.). Non sembra che tale principio sia rispettato né in termini di ammissibilità né in termini di valutazione e attribuzione di punteggio. Quasi a dimostrazione che i soggetti ammissibili (organizzatori di festival e rassegne) cui il regolamento non ha riservato alcuna disciplina, possano prescindere, pur nei limiti imposti dall'iscrizione al Registro Regionale del Teatro, dal requisito di un'attività consolidata nel territorio regionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E DEL CONTRIBUTO

Il prospetto riportato al Par. 4.6 dell'Avviso si presenta in totale contrasto con la disciplina recata dagli artt. 5 e 6 del Regolamento sia in ordine alle procedure che ai parametri per la valutazione quantitativa e qualitativa. Fatta salva, infatti, l'attribuzione per la valutazione al Comitato previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge, per il resto l'individuazione dei parametri e le procedure da adottare si presentano non rispondenti a quelli inderogabilmente previsti dal Regolamento.

Non conforme si presenta altresì l'attribuzione del contributo, in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento.

Risposta n. 5- In primo luogo va precisato che gli Artt. 2, c. 2, 3, 5, e 14 e 15 del Regolamento non configurano requisiti di ammissibilità nel senso in cui questi sono da intendersi nel contesto della applicazione delle misure di sostegno di cui al PAC 2014 – 2020. Stessa considerazione può farsi per gli Artt. 14 e 15 del regolamento regionale.

In considerazione della fonte finanziaria dell'Avviso, ovvero la riconducibilità dello stesso al quadro del PAC 2014 – 2020, la Regione Calabria è tenuta all'applicazione di requisiti e criteri specificamente approvati per il Programma in questione e di cui alla Nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione Nazionale n. 122564 del 30/03/2020.

Per quanto all'osservazione relativa alla "*previsione secondo la quale per i soggetti privi di sede operativa il requisito deve sussistere al momento del primo pagamento del contributo concesso*", tale disposizione è in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 1 comma 5 lett. a) del Reg. 651/2014 a tutela della libertà di stabilimento di cui all'Art. 49 TFUE.

Infine, il finanziamento è concesso in conformità con le norme applicabili in materia di aiuti di stato e, segnatamente, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 53 del Reg. 651/2014.

Domanda n. 6 – Le spese ammissibili, quali riportate al Par. 3.3 dell'Avviso non si presentano in linea con i costi ammissibili previsti dall'art. 3, comma 7, del Regolamento. L'Avviso contempla delle limitazioni che non trovano corrispondenza nella formulazione della norma né trovano giustificazione, in relazione all'utilizzo di Fondi PAC, in alcuna normativa europea e nazionale. Peraltro tali limitazioni non appaiono nell'Avviso pubblico per la concessione di contributi per le compagnie di produzione teatrale, pubblicato sul Burc 128 del 20 dicembre 2018, ancorché, anche per tale avviso, siano stati utilizzati fondi PAC.

Risposta n. 6 - I costi previsti dal par. 3.3 dell'Avviso non sono in contrasto con le disposizioni del regolamento richiamate, sono infatti concessi per una quota parte dei costi ammissibili – individuati in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 53 del Reg. 651/2014 – e, non potrebbe essere altrimenti, si tratta dei costi direttamente imputabili al progetto eventualmente proposto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto.

Con riferimento alle limitazioni, fermo restando il fatto che l'Avviso costituisce *lex specialis*, le stesse sono definite in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e richiamate nel testo, nonché sulla base delle prassi comuni nel contesto del ciclo di programmazione 2014 – 2020.

Domanda n. 7 – Al par. 1.1 Finalità e obiettivi (pag.4) al punto 2 recita: "... intende promuovere lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo". Non ci sono passaggi nel bando e nella griglia di valutazione (punteggi, premialità, ecc...) che possano mettere in atto questo principio essenziale presente nell'Avviso e che è il principio fondante dell'articolo n.6 della Legge 19. In altri termini si annuncia una misura che viene disattesa e che tradisce lo spirito fondamentale dell'articolo che è il motore dell'Avviso stesso. In questo senso, il precedente bando del 2016 per la realizzazione di un circuito teatrale (AVVISO PUBBLICO INIZIATIVE CULTURALI 2016 / AZIONE 2 / CIRCUITO TEATRALE REGIONALE), seppur viziato su altri aspetti ancora oggetto di contenzioso civile e penale, era molto più efficace, in quanto premiava la presentazione di progettualità condivise sia come titolo che come direzione artistica.

Sempre nelle 1.1 Finalità e obiettivi (pag.4) al punto 2 recita: “Nel contempo, la Regione vuole incentivare la circuitazione degli spettacoli teatrali delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale...” Anche in questo caso un principio necessario e fondamentale alla messa in atto del sistema regionale teatrale viene nell’Avviso annunciato ma non posto in essere con azioni concrete che favoriscano la reale partecipazione dei soggetti iscritti al RRdT, in quanto non esiste premialità, né limiti minimi e massimi, col quale quantificare e premiare chi presentando un progetto intenda rispettare questo principio (solo) teorico. In questo senso il precedente bando di distribuzione era molto più efficace in quanto premiava la presentazione di progettualità che indicassero il numero e i nomi dei soggetti calabresi inseriti nella programmazione di spettacoli. La premialità in quel caso era anche progressiva (più erano inseriti i calabresi più alto era il punteggio) e prevedeva una percentuale minima di compagnie per l’ottenimento del punteggio. Il tipo di attribuzione di punteggio, come detto, mirava in maniera pratica e consistente a favorire l’inserimento delle compagnie artistiche calabresi.

Stessa anomalia di definizione teorica ma non messa poi in pratica, per come detto sopra, si riscontra alla sezione:

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili - 3.1 Progetti ammissibili - 1. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato ad incentivare la circuitazione degli spettacoli teatrali mediante il sostegno all’attività di soggetti che svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, nel territorio della regione, ciò anche al fine di dare un contributo per la valorizzazione dei Teatri calabresi, individuando anche modalità innovative.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, per lo svolgimento dell’attività progettuale, si avvalgono, per quanto possibile, delle compagnie di produzione iscritte al Registro regionale.

Risulta quindi evidente che il coinvolgimento delle compagnie professionali iscritte al RRdT dovrebbe essere almeno regolamentato secondo quanto previsto dall’Art.6 della Legge 19, attraverso il quale la Legge sostiene

“l’attività di soggetti, operanti nel territorio calabrese, che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali, e che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) [...];

b) programmazione nell’anno di almeno cento giornate recitative effettuate da organismi di riconosciuta professionalità e qualità artistica, di cui almeno il venticinque per cento riferite a produzioni teatrali di soggetti beneficiari di finanziamenti da parte della Regione Calabria e almeno il dieci per cento riferite a produzioni di organismi iscritti al Registro regionale del teatro e non beneficiari di finanziamenti;”

c) [...]

Risposta n. 7 - La Regione Calabria è tenuta all’applicazione di requisiti e criteri specificamente approvati per il PAC 2014 - 2020 di cui alla Nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione Nazionale n. 122564 del 30/03/2020.

Si mette in evidenza che l’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato non consentono l’introduzione nell’Avviso di disposizioni contrarie alla libera concorrenza ed al diritto di stabilimento nel territorio dell’UE.

In considerazione di quanto sopra, e con riferimento al Criterio di valutazione a1), L’amministrazione ha definito il parametro di valutazione a1.1) in maniera da valutare positivamente il coinvolgimento e la qualificazione di professionalità presenti sul territorio regionale.